

Sentenza n. 90/2018 pubbl. il 09/01/2018  
RG n. 32294/2014

N. R.G. 32294/2014



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Elena Riva Crugnola	Presidente
Dott. Marianna Galioto	Giudice
Dott. Angelo Mambriani	Giudice relatore

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 32294/2014 R.G. promossa da:

**ANDREA MONTI e NICOLA RIGAMONTI** (C.F. RGMNCL 65A03 C933S), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonello Martinez e Raffaella Di Carlo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Archimede n. 54, come da procure in atti

**ATTORI**

**CONTRO**

**21 INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.** (C.F. 0355 3080 965), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dagli avv.ti Giambattista Origoni della Croce e Federico Busatta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, piazza Belgioioso n. 2

**CAPITOLOTRE S.P.A.** (C.F. 0539 5200 966), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dagli avv.ti Ugo Molinari, Margherita Santoiemma e Roberto Crosti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Andegari n. 4/a

**ACCADIESSE S.P.A.** (C.F. 0355 3080 965), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv.to Roberto Pozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Delio Tessa n. 1



Sentenza n. 90/2018 pubbl. il 09/01/2018  
RG n. 32294/2014

CONVENUTI

\* \* \*

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e già depositati per via telematica.

\* \* \*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### I. Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri Andrea Monti (di seguito "**Monti**") e Nicola Rigamonti (di seguito "**Rigamonti**") convenivano in giudizio:

- 21 Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito "**21 Investimenti**"), di cui amministratori erano sig. Stefano Tanzi (di seguito "**Tanzi**"), anche socio della stessa, ed il sig. Stefano Bonandini (di seguito "**Bonandini**");
- Capitolotre S.p.A. (di seguito "**Capitolotre**"), società costituita nel 2006 da 21 Investimenti e Gruppo Banca Leonardo S.p.A. (di seguito "**Banca Leonardo**"), che la partecipavano in modo paritario;
- Accadiesse S.p.A., già IVRI Direzione S.p.A. (di seguito "**Accadiesse**" o "**IVRI**"), dal 29.12.2006 partecipata da Capitolotre al 77,52%, Civis Holding S.p.A. al 7,54%, Securfin S.p.A. al 7,54%, Antonella Zanè al 5,03%, Monti al 1,38%, Rigamonti al 0,63%, Massimo Gasparotto al 0,28% e Cristiano Fontana al 0,08% (doc. att. 1),

per sentir accogliere da questo Tribunale le seguenti domande:

1. Accertare e dichiarare la chiamata in giudizio di Accadiesse "quale contraddittore della domanda di accertamento di responsabilità del socio di maggioranza";
2. accertare e dichiarare l'aver agito 21 Investimenti e Capitolotre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 I e II comma c.c. nei confronti di Accadiesse;



Sentenza n. 90/2018 pubbl. il 09/01/2018  
RG n. 32294/2014

3. accertare e dichiarare il danno patrimoniale causalmente arrecato per aver esercitato 21 Investimenti e Capitolotre azione di direzione e coordinamento di Accadiesse nel proprio esclusivo interesse imprenditoriale, “violando ripetutamente il principio di corretta gestione societaria ed imprenditoriale e causando un grave pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale di Accadiesse s.p.a. per tutti i fatti esposti in narrativa e conseguentemente;
4. Accertare e dichiarare *ex art. 2497 III comma* il danno patrimoniale causalmente arrecato da 21 Investimenti ... e Capitolotre ... ai soci di minoranza di Accadiesse s.p.a.” ed in particolare agli odierni attori Monti e Rigamonti;
5. condannare 21 Investimenti e Capitolotre in solido tra loro a risarcire tutti i danni diretti da loro causati agli attori pari al capitale inizialmente investito, e segnatamente equivalenti ad € 723.299,22 in favore di Monti e ad € 332.607,10 in favore di Rigamonti e/o, per entrambi, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
6. dichiarare non dovuto il debito scaduto di Monti nei confronti di Capitolotre di cui alla scrittura privata del 21.09.2010, pari ad € 73.325,36, e conseguentemente dichiarare tenuta Capitolotre a restituire a Monti la cambiale emessa in suo favore dell'importo di € 73.325,36, e/o in alternativa a restituire a Monti la somma di pari ammontare;
7. dichiarare non dovuto il debito scaduto di Rigamonti nei confronti di Capitolotre di cui alla scrittura privata del 23.12.2010, pari ad € 33.720,00, e conseguentemente dichiarare tenuta Capitolotre a restituire a Rigamonti la cambiale emessa in suo favore dell'importo di € 33.720,00, e/o in alternativa a restituire a Rigamonti la somma di € 33.720,00;
8. condannare Capitolotre e 21 Investimenti in solido tra loro a risarcire tutti i danni patrimoniali “potenzialmente causati” agli odierni attori, pari al mancato ritorno d'investimento del capitale iniziale di ciascuno, e segnatamente sino alla concorrenza di € 2.463,988,57 per Monti e sino alla concorrenza di € 1.133.058,18 per Rigamonti, e/o, per entrambi, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
9. *in subordine*, accertare e dichiarare che 21 Investimenti e Capitolotre con la loro attività gestoria di Accadiesse *ex art. 2497 I e II comma cod. civ.* condizionavano il perfezionamento degli accordi siglati *inter partes* e fra essi, in special modo il perfezionarsi del cd. *piano bonus* e per l'effetto condannare 21 Investimenti e Capitolotre in solido tra loro a risarcire tutti i danni



patrimoniali potenzialmente causati agli odierni attori, pari al mancato ottenimento/guadagno dei *bonus*, pari ad € 3.052.160,44 per Monti ed € 2.107.444,11 per Rigamonti e/o in ogni caso la maggior o minor somma ritenuta di giustizia.

I fatti posti a fondamento delle domande attoree possono essere sintetizzati come segue:

- IVRI ha come oggetto sociale, tra l'altro, *“la direzione ed il coordinamento di società svolgenti attività di vigilanza privata ed attività collaterali, con le quali sia stato stipulato un apposito contratto di prestazioni di servizi ...”*;
- Monti era stato presidente del c.d.a. di IVRI dal 6 aprile 2006 al 1 aprile 2011, nonché amministratore delegato di IVRI dal 29 gennaio 2007 al 21 settembre 2010, mentre Rigamonti era stato direttore generale di IVRI dal 20 giugno 2007 al 22 febbraio 2011;
- in data 29 dicembre 2006 Capitolotote acquistava la maggioranza del capitale sociale di IVRI (77,52%);
- lo stesso giorno (29 dicembre 2006) Capitolotote e i cd. *managers* di IVRI – tra cui Monti e Rigamonti –, divenuti soci di IVRI nelle percentuali suddette, stipulavano un patto parasociale, ove erano previste clausole di *tag along* e clausole di *drag along*, nonché un piano di *stock option*, poi emendato in date 27 dicembre 2007 e 30 luglio 2008 da un cd. *piano bonus* che prevedeva la corresponsione di benefici economici al raggiungimento di determinati valori di *equity*;
- il 29 gennaio 2007 divenivano consiglieri di amministrazione di IVRI Tanzi – cui veniva conferita delega in materia di acquisizioni societarie <sup>(1)</sup> – e Bonandini (manager anch'esso legato a 21 Investimenti);
- le aspettative di remunerazione derivanti dal *piano bonus* mutavano quando la società *leader* nel settore della sicurezza spagnola Prosegur Compania de Seguridad S.A. (di seguito “Prosegur”) decideva di investire in Italia nel settore della vigilanza;
- in particolare, il 18 dicembre 2007 l'assemblea straordinaria di Capitolotote deliberava un aumento di capitale di nominali € 1.351.424, oltre sovrapprezzo per € 30.196.767,00, riservato a Prosegur e sospensivamente condizionato al perfezionamento dell'acquisizione da parte di IVRI

<sup>1)</sup> Oggetto della delega era *“attività di studio ed analisi del mercato italiano ed estero anche al fine di segnalare al Consiglio di Amministrazione nuove opportunità di acquisizione per la società e il gruppo, con obbligo di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito al risultato delle analisi condotte.”*



- di Mabro S.r.l. (di seguito “**Mabro**”), società fino ad allora interamente detenuta da Prosecur e che controllava a sua volta società operanti in Italia nel campo della vigilanza e sicurezza;
- in pari data (18 dicembre 2007) l’assemblea straordinaria di IVRI deliberava un aumento di capitale fino ad un massimo di 14 milioni circa di euro e con una prima *tranche* di aumento mediante emissione di n. 1.355.000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, oltre € 3,43 per azione a titolo di sovrapprezzo (per un totale, a questo titolo, di € 4.647.650), offerto in opzione ai soci e sospensivamente condizionato al perfezionamento dell’acquisizione di Mabro da parte di IVRI (doc. 6 att.);
  - con riferimento a questa prima *tranche* dell’aumento di capitale di IVRI, Monti sottoscriveva le azioni di nuova emissione in proporzione alle azioni sino a quel momento possedute, per un controvalore complessivo di € 101.765,96 e Rigamonti sottoscriveva le azioni di nuova emissione in proporzione alle azioni sino a quel momento possedute, per un controvalore complessivo di € 46.794,09 <sup>(2)</sup>;
  - il giorno successivo (19 dicembre 2007) IVRI acquistava da Prosecur per il prezzo di € 500.000 il 100% delle quote di Mabro, operante sempre nel settore della vigilanza, così avverandosi la condizione cui era subordinata l’efficacia delle suddette delibere di aumento di capitale in Capitolotre e IVRI (doc. 5 att.);
  - le trattative tra Prosecur e Capitolotre erano condotte da Tanzi, socio e consigliere di amministrazione di 21 Investimenti e di IVRI;
  - IVRI, stante le necessità finanziarie maturate alla chiusura dell’esercizio 2008, in data 28 aprile 2009 deliberava un aumento di capitale per complessivi € 4.325.000, offerto in opzione ai soci e successivamente sottoscritto dagli attori;
  - in data 21 maggio 2009 Monti e Rigamonti stipulavano con Capitolotre due contratti di finanziamento, rispettivamente per le somme di € 73.325,36 ed € 33.720,00, a servizio della sottoscrizione delle rispettive *tranches* di aumento di capitale, con contestuale rilascio di cambiali di pari importo, modificandoli poi nel corso del 2010 con proroga dei termini di restituzione originariamente previsti (docc. att. 8, 9, 10 e 11);

<sup>2)</sup> Nella stessa assemblea veniva altresì deliberata all’unanimità e sottoscritta dai soci (compresi Monti e Rigamonti) una seconda *tranche* dell’aumento di capitale, per complessivi € 1.620.000,00 oltre a sovrapprezzo per € 5.556.600 condizionata al perfezionamento dell’acquisto dell’intero capitale sociale di F-Oerdata s.r.l., in cui, prima dell’acquisto, sarebbe stata conferita l’azienda di cui era titolare V.C.M. Vigilanza Città di Milano s.p.a



Sentenza n. 90/2018 pubbl. il 09/01/2018  
RG n. 32294/2014

➤ IVRI, successivamente, sin dalla fine dell'anno 2010, entrava in stato di crisi dovuto alla difficoltà di restituire le rate del finanziamento di € 95.000.000 erogato da Banco Popolare di Milano e Unicredit Corporate Banking nel 2006. Seguiva un aumento di capitale da 11 milioni di euro sottoscritto il 25 novembre 2011 da tutti i soci ad eccezione degli odierni attori, con contestuale rimodulazione del debito verso le banche e approvazione di un piano industriale. Alla fine dell'anno 2012 la Società registrava una "importante tensione finanziaria. Nel gennaio 2013 la Società dava atto che si erano verificate le condizioni per l'attivazione del "mandato M&A", che (sempre secondo le prospettazioni attoree) dava alle banche il diritto di "vendere la società". A quel punto seguiva una strategia siffatta: - finanziamento "bridge" alla Società per 20,5 milioni di euro, effettivamente fornita dalle banche (12 milioni), dalla famiglia Zanè (5,5 milioni) e da Capitolotre (3 milioni). La famiglia Zanè versava i 5,5 milioni avendoli ottenuti da Capitolotre che acquistava a quel prezzo il credito (postergato a quello delle banche) di detta famiglia verso la Società maturato a titolo di finanziamento erogato nel 2006 in occasione della vendita a Capitolotre medesima. Capitolotre acquistava il diritto a ripartire i proventi eventualmente derivanti dal Claim (eventuali pretese per violazione di dichiarazioni e garanzie rese in occasione della vendita di Mabro da parte di Prosegur) e dell'Arbitrato (contenzioso eventualmente promovibile in sede arbitrale dalla Società verso Prosegur in relazione ai Claims) con i Creditori Finanziari Senior). Seguiva infine un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis l.f.*, depositato il 18 marzo 2013 (doc. 24 att.) e discusso nell'assemblea straordinaria di Accadiesse del 4 aprile 2013 (doc. 23 att.). Seguiva ulteriormente ed infine, in data 27 febbraio 2014, la vendita di "tutti gli asset" di Accadiesse "ad una cifra importante".

A fronte di tali fatti, in particolare, parti attrici deducevano che:

- Capitolotre e di 21 Investimenti, "esercitando una costante attività di direzione e coordinamento" avrebbero "agito nel proprio ed esclusivo interesse, violando ripetutamente il principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, causando in tal modo un grave pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale di IVRI Direzione SpA, oltre ad una gravissima lesione dell'integrità del patrimonio della Società" (citaz., pag. 33), il che avrebbe generato responsabilità ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c. in capo alle predette società;



Sentenza n. 90/2018 pubbl. il 09/01/2018  
RG n. 32294/2014

- più in particolare, sarebbe indubbio che sin dal dicembre del 2006, vale a dire nel momento in cui Capitolotre diveniva azionista di maggioranza di IVRI, Capitolotre stessa ed ancor più 21 Investimenti, per il 'tramite' dei loro rappresentanti, avrebbero esercitato in via esclusiva e diretta l'attività gestoria della IVRI, andando ben oltre ai mandati loro formalmente conferiti ed agendo nell'esclusivo interesse delle società controllanti dagli stessi rappresentate anziché nell'interesse di IVRI;
- sulla base della ricostruzione fattuale operata, risulterebbe evidente che, nel corso del periodo sopra descritto, 21 Investimenti e Banca Leonardo, soci di Capitolotre, avrebbero realizzato l'interesse unico della stessa Capitolotre, tramite l'operazione con la quale la società spagnola Prosegur è entrata a far parte del capitale sociale di Capitolotre (di seguito anche "**Operazione Prosegur**") producendo quindi un'immissione di denaro liquido all'interno dell'azionista di maggioranza invece che direttamente in IVRI Direzione S.p.A. come sarebbe dovuto accadere anche in relazione al fatto che Capitolotre è società finanziaria che detiene come unica partecipazione quella in IVRI;
- in particolare con la predetta decisione si sarebbe privilegiato l'interesse della società Capitolotre causando contemporaneamente un danno ai soci di minoranza di IVRI che, nell'ipotesi in cui Prosegur avesse sottoscritto l'aumento di capitale in IVRI: a) avrebbero evitato di dover partecipare all'aumento di capitale di IVRI di € 18.000.000 deliberato il 18 dicembre 2007 per l'acquisto di Mabro e Vigilanza Città di Milano; b) avrebbero visto aumentare il valore delle proprie partecipazioni, in virtù del sovrapprezzo applicato pari ad € 3,41, del 341 %, con un ritorno sul capitale investito, di € 2.463.988,57 per Monti e € 1.133.058,18 per Rigamonti; c) avrebbero visto maturare il diritto alla liquidazione del *bonus*, che "sarebbe maturato a partire dal raggiungimento di una soglia pari a due volte il capitale investito" (p. 19 citaz.) con conseguente attribuzione a Monti di 5 3.052.160,44 ed a Rigamonti di € 2.107.444,11;
- che, di conseguenza - pur avendo i signori Monti e Rigamonti operato per creare valore aggiunto in IVRI, tanto da renderla appetibile sul mercato in relazione all'Operazione Prosegur - in realtà dei relativi benefici economici avrebbero goduto solo Capitolotre e i suoi soci 21 Investimenti e Banca Leonardo, mentre ai soci minoritari di IVRI sarebbe rimasto solamente



Sentenza n. 90/2018 pubbl. il 09/01/2018  
RG n. 32294/2014

l'onere di fare fronte all'aumento di capitale finalizzato all'esecuzione dell'acquisto di Mabro, operazione poi rivelatasi sconveniente per IVRI;

- che, se invece Prosegur fosse entrata nel capitale sociale di IVRI, la stessa avrebbe goduto di un importante polmone finanziario che avrebbe consentito di evitare alla società il conclamarsi della crisi che avrebbe poi condotto all'inevitabile ristrutturazione del debito della stessa nonché l'indebitamento degli esponenti nei confronti di Capitolotre a seguito della sottoscrizione dei contratti di finanziamento in data 21 maggio 2009 e di cui sopra si è detto;
- a seguito del sopravvenire della crisi sopra indicata, le società 21 Investimenti e Capitolotre avrebbero costantemente e totalmente escluso Monti e Rigamonti da ogni decisione presa, comprese quelle riguardanti la ristrutturazione del debito di IVRI, da cui avrebbero lucrato una "cifra importante" per la cessione degli *asset* di Accadiesse, lasciando "a bocca asciutta" gli attori;
- risulterebbe perciò evidente che le società convenute avrebbero agito in spregio alle disposizioni codicistiche in materia di responsabilità da direzione e coordinamento agendo nel proprio esclusivo interesse e nel pieno pregiudizio della propria controllata e dei soci della medesima, violando ripetutamente il principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, causando in tal modo un grave pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione sociale di IVRI, oltre ad una gravissima lesione dell'integrità del patrimonio della Società.

\* Si costituivano in giudizio 21 Investimenti e Capitolotre, contestando tutte le deduzioni attoree, lamentando l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità da direzione e coordinamento e delle pretese creditorie fatte valere e formulando altresì domanda di condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

In particolare, Capitolotre eccepiva:

1. l'insussistenza dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento;
2. la mancata dimostrazione dell'antigiuridicità dell'Operazione Prosegur;
3. l'inesistenza del nesso causale tra i comportamenti lamentati dagli attori e il danno in tesi loro arrecato;
4. la mancata dimostrazione della lesione del patrimonio sociale di IVRI;

Dal canto suo, 21 Investimenti eccepiva:



1. l'inapplicabilità alle società di gestione del risparmio della disciplina di cui all'art. 2497 c.c., dal momento che 21 Investimenti detiene la partecipazione in Capitolotre non in proprio, ma per conto e nell'esclusivo interesse dei fondi di investimento Giada Equity Fund e Idea Industria;
2. la prescrizione del diritto azionato dagli attori, decorrendo il relativo termine dal momento del verificarsi del presunto danno, identificato nel 18 dicembre 2007;
3. l'insussistenza di una attività di direzione e coordinamento di 21 Investimenti;
4. l'insussistenza e la mancata prova degli elementi costitutivi la responsabilità ex art. 2497 c.c., formulando altresì domanda subordinata volta ad accertare la cooperazione colposa del creditore nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Si costituiva in giudizio altresì Accadiesse, nei confronti della quale non erano state proposte domande, contestando la ricostruzione attorea, sostanzialmente aderendo alla posizione delle altre società convenute e in via preliminare eccependo la carenza di legittimazione passiva e in ogni caso il difetto di interesse ad agire degli attori.

Concessi i termini per le memorie istruttorie all'udienza tenutasi in data 31 marzo 2015, con memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. parti attrici aggiungevano alle conclusioni già rassegnate in citazione, la domanda volta ad accertare e dichiarare la chiamata in giudizio di Accadiesse quale contraddittore della domanda di accertamento di responsabilità del socio di maggioranza.

Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione senza procedere ad istruttorie.

## II. Il merito

\* In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione, formulata preliminarmente da 21 Investimenti, di inapplicabilità alle società di gestione del risparmio della disciplina di cui all'art. 2497 c.c.

Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 2497 c.c., individua quali soggetti tipicamente responsabili, sussistendo gli altri presupposti ivi previsti, "le società o gli enti" che esercitano attività di direzione e coordinamento.

In tal modo, tra l'altro, il legislatore ha affermato il principio per il quale la responsabilità di cui si discute trova il suo presupposto nell'esercizio concreto ed effettivo dell'attività in questione.



Ne deriva, per un verso, che la 21 Investimenti, in quanto società commerciale, è immediatamente inclusa nel novero degli enti ai quali è fisiologica l'imputazione di attività di direzione e coordinamento e, per altro verso, che la sua legittimazione passiva è collegata all'avere o meno effettivamente esercitato tale attività.

A quest'ultimo proposito, risulta del tutto irrilevante il fatto che la titolarità sostanziale delle partecipazioni in IVRI fosse in capo ai fondi di investimento gestiti da 21 Investimenti (Giada Equity Fund e Idea Industria), atteso che è pacifico *ex art. 36 TUF* che la capacità agire con riferimento ai beni incusi nel fondo e il potere di gestione dei fondi stessi stanno in capo alla SGR, talché è proprio nell'esercizio di questo potere che ben può manifestarsi ed essere esercitato quello, in esso incluso (eventualmente in quanto espressione dell'effettiva posizione di controllo), di esercitare direzione e coordinamento della società partecipata.

In particolare, appare altresì irrilevante, a questi fini, che le partecipazioni in Capitolotre gestite dalla SGR – qui in totale per il 50 % - fossero suddivise, quanto a titolarità sostanziale, in capo ai due predetti fondi, a fronte del fatto che i diritti amministrativi inerenti tali partecipazioni venivano gestite unitariamente da 21 Investimenti, così essendo imputabile in astratto ad essa sia l'esistenza di un rapporto di controllo – intanto in quanto sussistenti le situazioni di cui all'art. 2359 c.c. (sull'inesistenza di queste nel caso di specie, v. postea) – sia la capacità di esercitare attività di direzione e coordinamento di IVRI.

E' appena il caso di aggiungere che, a fronte dell'adozione, in sede normativa, del principio di imputazione di responsabilità in relazione all'esercizio effettivo dell'attività di direzione e coordinamento e a fronte della certa incapacità dei fondi di agire con riferimento alle partecipazioni di cui sono titolari e conseguentemente di adottare qualsiasi atto gestorio, è parimenti irrilevante, appunto, tale titolarità.

Essendo dunque l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2497 c.c., nel caso di specie, legata solo alla prova dell'esercizio, effettivo ed in concreto, dell'attività direttiva rispetto ad IVRI, la circostanza, a questi fini, che essa società convenuta sia una SGR è inconferente, e, per questo, l'eccezione deve essere rigettata.



\* Nel merito, in applicazione del criterio della ragione più liquida <sup>(3)</sup>, reputa il Tribunale che possono essere trattate immediatamente le domande attoree concernenti la sussistenza della responsabilità da direzione e coordinamento delle società convenute e la condanna al risarcimento dei relativi danni, e dunque concernenti, anzitutto, la sussistenza dei presupposti della responsabilità stessa di cui all' art. 2497, comma 1, c.c.

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, da cui non v'è ragione per discostarsi, detta responsabilità sussiste quando ricorrono: i) la condotta, vale a dire l'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di una società nei confronti di altra; ii) l'antigiuridicità della condotta, cioè l'esercizio dell'attività nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui ed in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; iii) l'evento-danno, ovvero il pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione del socio della società eterodiretta; iv) il nesso di causalità tra condotta ed evento-danno <sup>(4)</sup>.

Il vaglio di fondatezza delle domande attoree impone, in ragione delle stesse doglianze come dedotte e sopra sintetizzate, di distinguere vari aspetti/fasi della cd. Operazione Prosegur, ovvero: I) l'aumento di capitale deliberato da Capitolotre il 18.12.2007 con rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci di Capitolotre, rinuncia funzionale all'ingresso in società di Prosegur; II) l'aumento di capitale deliberato da IVRI il 18.12.2007, operazione straordinaria funzionale anche all'acquisto della partecipazione totalitaria nel capitale di Mabro da parte di IVRI; III) l'acquisizione del 100% di Mabro da parte di IVRI; IV) la gestione di Mabro ed i suoi riflessi sulla situazione economica di IVRI.

Occorre subito notare che, mentre gli aspetti sub I), II) e III) effettivamente costituiscono diverse fasi di una unitaria "operazione di gruppo" – come evidentemente dimostrato dalla sottoposizione degli aumenti di capitale alla condizione sospensiva dell'acquisto, da parte di IVRI, delle quote di Mabro da Prosegur -, l'aspetto sub IV) nulla ha a che fare con attività di direzione e coordinamento svolta da 21 Investimenti e Capitolotre, posto che tale attività – in ragione della partecipazione totalitaria di IVRI in Mabro – è presumibile ex art. 2497 sexies c.c. in capo alla stessa IVRI e gli attori non hanno dedotto, né tanto meno provato, né che tale attività non sia stata esercitata da IVRI né che essa sia stata invece esercitata da 21 Investimenti o da Capitolotre. Ne consegue che ogni deduzione svolta dagli attori a

<sup>3</sup> Assorbito, pertanto, è l'esame dell'eccezione di prescrizione proposta da 21 Investimenti.

<sup>4</sup> *Ex multis*, cfr. Trib. Milano, sez. VIII, 27 febbraio 2012, n. 2464 (RG 59294/2009).



questo riguardo risulta inconferente rispetto alle domande di accertamento di responsabilità rivolte dagli attori verso 21 Investimenti e Capitolotre ex art. 2497 comma 1 c.c.

Tanto premesso occorre verificare la fondatezza dell'assunto di base della prospettazione attorea: che l'aumento di capitale per oltre 30 milioni di euro riservato a Prosegur in Capitolotre avrebbe dovuto essere effettuato in IVRI.

Orbene, quanto alla fase I), osserva il Collegio che la sottoscrizione da parte di Prosegur dell'aumento di capitale deliberato da Capitolotre, pur non costituendo un atto gestionale di IVRI e pur non emergendo al riguardo l'esistenza di direttive gestorie indirizzate ad IVRI - e cioè alla società che, secondo la prospettazione degli attori, sarebbe soggetta all'altrui direzione e coordinamento e avrebbe subito un danno in ragione di quella attività -, tuttavia costituisce una fase della più ampia e complessa operazione che è stata coordinata con quelle (logicamente) successive - l'aumento di capitale di IVRI e l'acquisto di Mabro -, che hanno visto protagonista la stessa IVRI.

Per altro verso si deve notare che questa fase consiste di fatto nell'ingresso di Prosegur nella compagine sociale di Capitolotre, ingresso che, nella sua schietta natura negoziale, vede quale elemento necessario (ma non sufficiente) la scelta imprenditoriale di una società terza - Prosegur -, estranea tanto alla società in tesi eterodiretta, quanto alla società dirigente ed al gruppo alla stessa riferibile, sicché la delibera di aumento del capitale sociale si presenta come *res inter alios acta*, rispetto alla quale la società eterodiretta (IVRI) è soggetto terzo.

Tuttavia, considerato che la decisione imprenditoriale di una società (qui Prosegur), estranea ad un gruppo societario, di investire in una subholding (qui Capitolotre), appartenente al gruppo societario cui appartiene anche la società partecipata dai soci attori (qui IVRI), è tuttavia imputabile in pari grado alla prima ed ai soci della seconda, perché la deduzione secondo la quale Prosegur avrebbe dovuto entrare, mediante apposito aumento di capitale, in IVRI e non in Capitolotre, intanto può superare un primo vaglio di fondatezza in quanto gli attori dimostrino che, per Prosegur, fosse indifferente operare in un modo o nell'altro e che 21 Investimenti e Banca Leonardo, abusando del loro potere di coordinamento, non hanno strutturato l'operazione nel modo da essi prefigurato.

E' appena il caso di notare anzitutto che non solo gli attori non hanno provato la suddetta circostanza, ma nemmeno l'hanno allegata e poi che - poiché, già ai tempi di questa operazione, IVRI era indebitata verso Banco Popolare e Unicredit per oltre 95 milioni di euro - è assai arduo assumere l' "indifferenza"



di Prosegur nell'operare il proprio investimento nel modo in cui è stato fatto (aumento di capitale in Capitolotre) ovvero nel modo prefigurato dagli attori (aumento di capitale diretto in IVRI).

Ne consegue che, non essendo stato provato che l'investimento di Prosegur avrebbe potuto essere realizzato non con l'aumento di capitale di Capitolotre, ma direttamente con l'aumento di capitale in IVRI, rimane assorbita la questione dei vantaggi che, in tesi attorea, IVRI, ampiamente indebitata, avrebbe avuto nel secondo caso.

Sol per questo, le domande attoree sub 2., 3., 4. e 8. di risarcimento del danno per mancato ritorno dell'investimento effettuato dai soci devono essere rigettate.

E' appena il caso di aggiungere che questa fase I) dell'operazione è risultata, per IVRI, assolutamente "neutra" sul piano patrimoniale e finanziario, atteso che l'aumento di capitale in Capitolotre non ha determinato, per IVRI, alcun pregiudizio patrimoniale, ed anzi, volendo, un vantaggio, costituito dal rafforzamento patrimoniale della sua controllante.

Riguardo alle fasi II) e III), che devono essere considerate unitariamente, è sufficiente osservare che, secondo la medesima prospettazione attorea, l'aumento di capitale deliberato da IVRI in data 18 dicembre 2007 sarebbe necessario per l'acquisizione della partecipazione totalitaria in Mabro, nonché finalizzato al medesimo acquisto.

Risulta in atti, tuttavia, che l'aumento di capitale di IVRI è stato deliberato fino ad un massimo di 14 milioni circa di euro e con una prima *tranche* pari a € 1.355.000, oltre € 4.647.650 a titolo di sovrapprezzo, e che l'acquisto di Mabro si è perfezionato per la minor somma di € 500.000, talché la differenza patrimoniale tra l'importo del capitale deliberato e sottoscritto e quello corrisposto a titolo di prezzo per l'acquisto del capitale di Mabro indica, ad avviso del Collegio, che l'aumento di capitale di cui si discute non era esclusivamente destinato all'acquisto di Mabro, ma, più in generale, ad un rafforzamento patrimoniale di IVRI. E ciò per la non indifferente somma di oltre 5,5 milioni di euro.

Passando a valutare nel loro complesso sia le fasi I), II) e III) dell'Operazione Prosegur, risulta altresì del tutto insussistente la prova, ed ancor prima la allegazione, della violazione, da parte di 21 Investimenti e Capitolotre, dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale.

Invero, gli attori, al di là della genericissima ed apodittica affermazione di tale violazione, non hanno allegato alcunché di preciso al riguardo.

In particolare – al di là di ogni considerazione, già sopra svolta, riguardo la concreta praticabilità dell'alternativa da loro prospettata (ingresso di Prosegur in IVRI invece che in Capitolotre) - non è



stato chiarito dagli attori né in forza di quale specifico principio gestorio l'operazione avrebbe dovuto essere configurata come da loro diviso invece che come è stata effettivamente realizzata, né soprattutto, quale diverso e migliore equilibrio degli interessi in gioco – rispettivamente facenti capo a 21 investimenti, Capitolotre e IVRI – avrebbe potuto altrimenti essere realizzato (salvo peraltro, il rispetto della *business judgment rule*, pur nella versione affievolita che connota la sua operatività rispetto ad operazioni di gruppo).

A tal proposito deve essere notato che, dell'aumento di capitale di oltre 30 milioni di euro di cui è stata beneficiaria Capitolotre, oltre 13 milioni sono stati utilizzati per l'aumento di capitale della controllata IVRI e di questi solo euro 500.000 sono stati utilizzati per l'acquisto di Mabro. Ne consegue che, a seguito della ricapitalizzazione della società controllante, anche la società controllata, come si è già notato, è stata ampiamente ricapitalizzata.

Si deve aggiungere che questo Tribunale ha già affermato che, in linea generale, la società controllata non ha diritto a reclamare finanziamenti dalla società controllante, la quale, in linea di principio, è libera di determinare le proprie scelte di investimento come meglio ritiene, salve situazioni peculiari ed i limiti eventualmente posti da principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale che possano rilevare nel caso specifico <sup>5</sup>).

Ebbene, a fronte di tale quadro fattuale e giuridico, per altro verso, i soci minoritari attori nemmeno si sono curati di dedurre in base a quale principio di corretta gestione societaria ed imprenditoriale IVRI avrebbe dovuto beneficiare di tutto l'investimento effettuato da Prosegur per fare ingresso in Capitolotre (o, come si è pure detto, perché mai Prosegur avrebbe dovuto acconsentire a strutturare diversamente l'operazione entrando direttamente in una società ampiamente indebitata) e, cioè, per quale motivo l'interesse della controllante avrebbe dovuto essere integralmente sacrificato a beneficio della società controllata.

Le considerazioni sin qui svolte rilevano anche rispetto all'interesse perseguito da 21 investimenti e Capitolotre nella realizzazione dell'operazione di cui si discute che non può essere ritenuto, per quel che si è detto, esclusivamente proprio né avere trascurato l'interesse di IVRI.

Infine, non risultano profili di danno – riconducibili alla dedotta attività di direzione e coordinamento – né in capo a IVRI né in capo ai soci attori, in quanto – a fronte dell'utilizzo, da parte della società controllante, di una parte considerevole di quanto ottenuto dall'aumento di capitale riservato a Prosegur

<sup>5</sup> Cfr. Trib. Milano, sez. VIII, sent. in proc. n. 83454-08 R.G. del 7.10.2010, Pallich c. Hall 41 s.r.l. ed altri.



per la contestuale delibera di aumento di capitale di IVRI – per un verso solo una minima parte era utilizzata per l’acquisto di Mabro, e, per altro verso, nemmeno gli attori hanno dedotto che il valore di Mabro fosse inferiore al prezzo di acquisto.

Infine, sempre in punto di determinazione del danno, si devono considerare destituite di ogni fondamento le allegazioni di parti attrici in ordine alla circostanza che, se Prosegur aveva pagato, per l’acquisto delle azioni di Capitolotre, un sovrapprezzo di € 3,41 ad azione del valore nominale di un euro, allora essa (nell’ipotesi, come si è detto, non verificabile né dotata di fondamento probabilistico, di un ingresso diretto nel capitale di IVRI) sarebbe stata disposta a pagare un identico sovrapprezzo per le azioni di IVRI. Tale deduzione, non fornita di alcun supporto probatorio, non attinge qualità probatoria diversa dalla mera congettura. Ed è forse il caso di aggiungere che in nulla rileva, rispetto a domande risarcitorie quali quelle proposte dagli attori, che, a seguire l’ infondata ipotesi attorea, si possa in tesi affermare che in un determinato momento le azioni di IVRI avrebbero potuto raggiungere un determinato valore, atteso che il danno avrebbe potuto concretarsi solo qualora detto ipotetico valore avesse potuto concretarsi attraverso una vendita, ipotesi questa nemmeno ventilata dagli attori.

Ne consegue che, anche per questa ragione, le domande attoree sub 8. devono essere rigettate.

Quanto alle doglianze concernenti in genere lo stato di crisi di IVRI e il successivo Accordo di ristrutturazione del debito del 18 marzo 2013 – cui in tesi attorea sarebbe conseguita la vendita del Gruppo IVRI ed il rimborso dell’investimento iniziale ai soli soci di maggioranza in danno degli attori –, esse si sono concretate nella contestazione di una esclusione degli attori dalle relative trattative e da effetti, in tesi benefici solo per altri (le banche finanziatrici, Capitolotre, la famiglia Zanè), dell’Accordo di ristrutturazione del debito.

In proposito non si può non rimarcare una assoluta genericità di allegazione e prova, anzitutto in ordine al titolo in forza del quale i due attori – che in IVRI non avevano più alcun ruolo di amministrazione – avrebbero dovuto essere coinvolti in scelte gestorie, specie dopo la mancata partecipazione all’aumento di capitale del 28 aprile 2009, a seguito del quale le loro già esigue partecipazioni ebbero a subire una consistente diluizione. E’ appena il caso di ricordare che IVRI era una società per azioni, con conseguente limitatissimo potere dei singoli soci di intervenire direttamente sul piano del controllo o, addirittura, della gestione.

Anche i fatti in tesi rilevanti sono dedotti in maniera assolutamente generica o contraddittoria ed i termini dell’ Accordo di ristrutturazione non sono stati adeguatamente e precisamente evidenziati.



Anzitutto colpisce che gli attori – a fondamento della loro prospettazione - abbiano dedotto che non già le partecipazioni in IVRI, ma gli “asset” di IVRI sono stati oggetto di cessione nell’ambito dell’Accordo di ristrutturazione (in effetti: cfr. Premessa K e art. 4 dell’Accordo di ristrutturazione), con la conseguente acquisizione del corrispettivo da parte della Società, dunque a vantaggio di tutti i soci, salvo ovviamente il doveroso previo pagamento dei creditori (cfr. art. 7 Accordo di ristrutturazione). Non si comprende – sempre a seguire le prospettazioni attoree - come considerare beneficiari componenti della famiglia Zanè o società a loro riconducibili, a fronte della perdita di valore del residuo investimento mantenuto nella Società, delle somme immesse a titolo di aumento di capitale, della cessione a Capitolotre di un credito verso la Società di circa 15 milioni (poi divenuto di oltre 18 milioni: cfr. Accordo di ristrutturazione) per un corrispettivo inferiore al 30 %, peraltro utilizzato per rifinanziare la Società. Nemmeno il presunto vantaggio delle banche finanziatrici è stato adeguatamente illustrato, posto che gli attori si sono ben guardati sinanco dal dedurre quanta parte del finanziamento di 95 milioni di euro ricevuto da IVRI (poi divenuti oltre 97 milioni) - cui sono da aggiungere i finanziamenti effettuati per rendere possibile l’attuazione dell’Accordo di ristrutturazione (art. 4 Accordo di ristrutturazione) - sia stato restituito e quanti interessi siano stati pagati, in assoluto e rispetto all’originario contratto di finanziamento.

Quanto alle richieste di dichiarare non dovuto il debito assunto da ciascuno degli attori a titolo di finanziamento per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di IVRI del 2009 (domande attoree nn. 6. e 7.), è appena il caso di aggiungere alle osservazioni già svolte che il relativo indebitamento è stato liberamente assunto da Monti e Rigamonti, essendo i medesimi del tutto liberi di determinarsi diversamente e, in ogni caso, essendo le loro scelte individuali del tutto indipendenti dall’esercizio, in tesi, dell’attività di direzione e coordinamento di 21 Investimenti e Capitolotre su IVRI. In ogni caso risulta del tutto carente l’indicazione e la prova del titolo giuridico in forza del quale i debiti di cui si discute non dovrebbero essere pagati dagli attori.

Infine, alla stregua delle superiori considerazioni, appaiono destituite di ogni fondamento anche le domande attoree sub n. 5, anch’esse, peraltro, sfornite di adeguata illustrazione del relativo titolo giuridico.

\* Deve essere infine rigettata la domanda subordinata formulata dagli attori, volta ad ottenere il risarcimento di danni “potenzialmente arrecati” pari al mancato ottenimento dei *bonus*.



Anzitutto va rimarcato che la domanda risarcitoria è formulata sulla base di un titolo giuridico – la responsabilità da direzione e coordinamento di 21 Investimenti e Capitolotre – rispetto al quale la domanda di risarcimento nella specie formulata è estranea: l'unico collegamento rinvenibile nelle deduzioni attoree concerne il mancato ingresso di Prosegur nel capitale di IVRI, ma, come si è detto, tale evenienza non risulta connotata da illiceità né è generativa di responsabilità in capo a parti convenute 21 Investimenti e Capitolotre. Ciò sarebbe sufficiente a determinare il rigetto delle domande attoree sub n. 9.

Si può aggiungere che, anche in questo caso, le allegazioni attoree sono del tutto generiche e carenti, non individuando né quale sarebbe la disposizione del “piano bonus” ritenuta rilevante né quali fatti e circostanze dovrebbero integrare la relativa fattispecie.

In ogni caso, secondo prospettazione attorea, l'invocato “Piano bonus” – di cui la doc. 27 e ss. att. – sarebbe stato stipulato, in sostituzione del precedente “Piano di Stock Option”, in data 30-31 luglio 2008.

L'art. 7.02 del Piano bonus, prevedeva due condizioni alternative per l'attribuzione del bonus stesso e, segnatamente:

- i) la sottoscrizione da parte di uno o più azionisti di IVRI di un contratto, anche preliminare, di cessione ad un terzo acquirente di un numero di azioni IVRI rappresentative almeno del 50 % + 1 del suo capitale sociale;
- ii) la *“sottoscrizione da parte di uno o più degli attuali azionisti di Capitolotre di un accordo, anche preliminare, che preveda l'impegno a cedere la propria Partecipazione di Controllo in Capitolotre ad un terzo acquirente ...”*.

Lo stesso art. 7.02 del piano bonus, all'ultimo comma, esplicitava poi che *“qualora, entro il 31 dicembre 2011, non si dovessero verificare le Condizioni di Esercizio, il presente Piano cesserà di avere validità e i Beneficiari non avranno alcun diritto di ricevere i bonus o altri indennizzi o risarcimenti di sorta”*.

Orbene, nel caso di specie, nessuna delle due condizioni risulta essersi verificata, in base alle deduzioni attoree.

Non la condizione sub i), poiché gli attori non hanno nemmeno allegato che sia avvenuta una cessione a terzi, da parte dei soci di IVRI, di più del 50 % del suo capitale entro il 31 dicembre 2011, dovendosi ricordare, tra l'altro, che l' Accordo di ristrutturazione (nel cui ambito comunque gli attori non hanno

Firmato Da: MAMBRINI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 62537a1326804400b1e29412a11862b  
Firmato Da: RIVA CRIGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial# 7b226  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4887171487991d9959a3303468781b



allegato essersi verificata una cessione a terzi della maggioranza del capitale sociale di IVRI) risale all'anno 2013.

Non la condizione sub ii), poiché gli attori non hanno nemmeno allegato che si sia verificata una cessione a terzi, da parte dei soci di Capitolotre al momento della stipula del Piano Bonus (30-31.07.2008), di più del 50 % del capitale di tale società entro il 31 dicembre 2011, dovendosi ricordare, tra l'altro, che l'ingresso di Prosegur in Capitolotre (avvenuto mediante aumento di capitale e non mediante cessione di partecipazioni) è antecedente alla stipula dello stesso Piano bonus, risalendo al dicembre 2007.

Segue il rigetto della domanda n. 9. svolta in subordine da Monti e Rigamonti.

\* La domanda avanzata da 21 Investimenti e da Capitolotre, volta a ottenere la condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere accolta.

L'accoglimento è giustificato, ad avviso del Collegio, dal fatto che le domande attoree (fondate su un'azione *ex art. 2497 c.c.*) sono state proposte nonostante la palese carenza dei loro presupposti, carenza resa manifesta sia dal giudizio meramente ipotetico e congetturale – *i.e.* cosa sarebbe accaduto se Prosegur avesse investito in Capitolotre piuttosto che in IVRI – su cui esse sono fondate, sia dalla mancanza finanche di allegazioni relative all'illiceità dell'attività di direzione e coordinamento e, più in generale, dalla assoluta genericità, a volte contraddittorietà, delle allegazioni poste a base delle domande, genericità indicativa del colpevole scarso approfondimento preventivo dei presupposti fattuali e giuridici delle domande proposte, approfondimento che, se intervenuto, avrebbe scongiurato l'instaurazione del presente giudizio.

In conclusione, risulta che gli attori hanno promosso il presente giudizio, se non nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, nel difetto della minima diligenza richiesta per l'acquisizione di detta consapevolezza e dunque con grave colpa.

Spetta dunque ai convenuti 21 Investimenti e Capitolotre il risarcimento dei danni da lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*, danni da commisurarsi equitativamente sia in relazione al tempo ed alle energie profuse per contrastare le infondate pretese dell'attore (reperimento di documenti, contatti con i difensori, ecc.), sia al disagio costituito dall'aver dovuto resistere in giudizio ad un'iniziativa destituita di ogni fondamento. Per giurisprudenza costante di questo Tribunale tale danno è liquidato equitativamente in misura pari all'ammontare delle spese processuali.



### III. Il regime delle spese

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, talché parti attrici devono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere a parti convenute Capitolotre e 21 Investimenti le spese di lite, che – considerato il valore della causa - si liquidano in € 36.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

A diversa liquidazione delle spese si deve addvenire nei confronti di Accadiesse. Invero, da un lato, parti attrici non hanno svolto domande nei confronti di tale società, e, dall'altro, essa è intervenuta nel processo prendendo posizione in favore delle società convenute. Se ne desume che parti attrici sono da ritenere soccombenti nei suoi confronti, essendo la posizione assunta da Accadiesse in questo processo assimilabile a quella di chi spiega intervento adesivo dipendente in favore della parte vittoriosa, e, tuttavia, proprio tale posizione consente di addvenire ad una liquidazione delle spese meno onerosa, per parti attrici soccombenti, come del resto riconosciuto dalla stessa Accadiesse in nota spese.

Tali considerazioni sono assorbenti rispetto alla domanda proposta da parti attrici sub n. 1.

Appare perciò conforme a giustizia liquidare le spese di lite in favore di Accadiesse nella somma di € 13.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

I) **RIGETTA** le domande di parti attrici.

II) **CONDANNA** parti attrici ANDREA MONTI e NICOLA RIGAMONTI, in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., a rifondere a parti convenute CAPITOLOTRE S.p.a. e 21 INVESTIMENTI SGR S.p.a. i danni da lite temeraria, danni che si liquidano in € 36.000,00 per ciascuna di esse.



Sentenza n. 90/2018 pubbl. il 09/01/2018  
RG n. 32294/2014

III) CONDANNA parti attrici ANDREA MONTI e NICOLA RIGAMONTI, in solido tra loro, al pagamento in favore di parti convenute CAPITOLOTRE S.p.a. e 21 INVESTIMENTI SGR S.p.a. delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 36.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

IV) CONDANNA parti attrici ANDREA MONTI e NICOLA RIGAMONTI, in solido tra loro, al pagamento in favore di ACCADIESSE S.p.a. in liquidazione delle spese di lite, che si liquidano in € 13.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 4 maggio 2017

IL GIUDICE Est.  
ANGELO MAMBRIANI

IL PRESIDENTE  
ELENA RIVA CRUGNOLA

